

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA  
“CASTELLANO”**

*Professionisti d'impresa*

**AREA FISCALE SOCIETARIA**

- *consulenza del lavoro*
- *scissioni-fusioni*
- *ristrutturazioni aziendali*
- *merger & acquisition*
- *gestione patrimoni- trust*
- *fondi patrimoniali*
- *pianificazione aziendale*

**AREA LEGALE GIUSLAVORATIVA**

- *consulenza previdenziale*
- *relazioni sindacali*
- *servizio amministrazione paghe*
- *gestione risorse umane*

*Circ. n°2 del 08/08/2011 CREDITO D'IMPOSTA PER LE NUOVE ASSUNZIONI*

*A cura dell'ufficio Studi*

**ROMA**

*Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com*

**ARIANO IRPINO**

*Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it*

*Professionisti d'impresa*

## Credito d'imposta per le nuove assunzioni

L'art. 2 del decreto introduce un credito d'imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno. Generano il credito di imposta le assunzioni a tempo indeterminato effettuate, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia, nei dodici mesi successivi alla entrata in vigore del decreto (14 maggio 2011). La misura sarà, però, operativa solo a seguito di un decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro dell'economia di concerto con il Ministro del lavoro, contenente disposizioni attuative che consentano di utilizzare il cofinanziamento della misura da parte dei fondi strutturali comunitari.

Prevede infatti il comma 8 dell'articolo 2 in commento che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni nonché le disposizioni di attuazione del provvedimento.

Le risorse necessarie sono individuate, previo consenso della Commissione europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui sopra.

Al fine di evitare la necessità di comunicare la misura alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88 del Trattato Cee, il provvedimento fa riferimento all'art. 40 del regolamento (Ce) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che stabilisce quali aiuti siano disponibili in favore dei lavoratori svantaggiati. Si ricorda, infatti, che per il paragrafo 3 dell'articolo 88 del trattato che istituisce la Comunità europea, debbono essere comunicati alla Commissione, in tempo utile perché la stessa presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti che potrebbero non essere compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 87 dello stesso trattato. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che la procedura abbia condotto a una decisione finale e che, quindi, la misura sia stata dichiarata compatibile con il mercato comune.

Per l'articolo 87 del Trattato, possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. In particolare, l'articolo 40 del Regolamento Ce n. 800/2008, dichiara che "i regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo". Secondo i richiamati commi 2 e 3, l'intensità di aiuto non deve superare il 50% dei costi ammissibili, che corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione, elevabili a 24 mesi nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato.

Secondo l'articolo 2 del D.L. n. 70/2011, pertanto, il credito d'imposta spetta in caso di assunzione a tempo indeterminato di due categorie di soggetti: lavoratori svantaggiati e lavoratori molto svantaggiati, come definiti dall'articolo 2, punti 18 e 19 del regolamento (Ce) n. 800/2008):

• **«lavoratore svantaggiato»** - chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (Isced 3);
- c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

### **ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com

### **ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

# *STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA*

## *“CASTELLANO”*

### *Professionisti d'impresa*

**f)** membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

(p. 18, art. 2, regolamento (Ce) n. 800/2008)

• «**lavoratore molto svantaggiato**» - lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi.

(punto 19, art. 2, regolamento (Ce) n. 800/2008)

La misura del credito di imposta è particolarmente interessante, in quanto pari al 50% dei costi salariali previsti al n. 15 dell'art. 2 del regolamento (Ce), sostenuti nei dodici mesi successivi alla assunzione, intendendo per tale l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:

**a)** la retribuzione lorda, prima delle imposte;

**b)** i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;

**c)** i contributi assistenziali per figli e familiari.

Il periodo di fruizione del beneficio sale a ventiquattro mesi in caso di assunzione di lavoratori "molto svantaggiati".

Il credito è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, da rilevarsi in ciascun mese, raffrontato con il numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona.

In caso di assunzione a tempo indeterminato e parziale il credito è proporzionalmente ridotto con riferimento al minor orario individuale rispetto a quello del contratto collettivo.

Coloro che iniziano l'attività dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 70/2011 o meglio, coloro che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del suddetto decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale.

L'importo spettante va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap. Pertanto detto importo non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità di componenti negativi diversi dagli interessi) del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il datore di lavoro decade dal beneficio se:

**a)** il numero complessivo dei dipendenti inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti;

**b)** i posti di lavoro creati non siano conservati per un periodo minimo di tre anni, o due anni, nel caso di piccole imprese;

**c)** siano definitivamente accertate violazioni non formali, di natura fiscale, sanzionate in misura non inferiore a 5.000,00 euro;

**d)** vi sia un accertamento definitivo di violazioni non formali, di natura contributiva in materia di lavoro dipendente (alle stesse condizioni del punto precedente);

**e)** violazioni alla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori;

**f)** sono emanati provvedimenti definitivi della magistratura per condotta antisindacale.

L'allegato 1 al Regolamento Ce n. 800/2008 definisce le piccole e medie imprese (Pmi)

**Allegato I al Reg. Ce n. 800/2008**

### **Definizione di Pmi**

#### **Articolo 1**

##### *Impresa*

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica.

##### **ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2

00198 Roma

Tel. 06 85301700

inforoma@studiocastellano.com

##### **ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.

83031 Ariano Irpino (AV)

Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642

info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA**  
**“CASTELLANO”**

*Professionisti d'impresa*

**Articolo 2**

*Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese*

1. Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (Pmi) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

2. All'interno della categoria delle Pmi, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

3. All'interno della categoria delle Pmi, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

**ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma

Tel. 06 85301700

[inforoma@studiocastellano.com](mailto:inforoma@studiocastellano.com)

**ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)

Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642

[info@studiocastellano.com](mailto:info@studiocastellano.com) - [castellanovincenzo@virgilio.it](mailto:castellanovincenzo@virgilio.it)